



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA

Prot.n. 134 Reg.Int. del 30/09/2019

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 89, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;

Visto il bando tipo adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018 riguardante l'istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 2 (due) laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata per la durata di diciotto mesi a decorrere dall'1 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto

del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano svolto alcun tirocinio);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo, discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, schemi di decisione aventi carattere di semplicità e ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando la dotazione informatica in uso al magistrato affidatario sotto la diretta direzione del medesimo;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario, nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelari e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice

affidatario di non ammetterlo comunque alla discussione;

h) al fine dell'equipollenza del periodo di tirocinio al praticantato forense, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 8 comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, onde garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa;

l) è assegnato all' "Ufficio per il processo amministrativo" di cui all'art. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla L. 197/2016) e all'art. 28 del DPCS 29 gennaio 2018.

3. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Qualora il tirocinante risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono specificamente sottoposti dal magistrato affidatario;

c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante

sia eventualmente iscritto, nonché alla scuola o all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del TAR, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000,00 ed euro 500.000,00 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo del periodo di tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del TAR della Basilicata, Via Rosica, 89-91, 85100 Potenza, anche a mezzo PEC al seguente indirizzo: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, con allegata documentazione comprovante il possesso, alla scadenza del bando, dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda (il cui schema-tipo è allegato al presente bando) dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
3. Il presente Bando è inoltre trasmesso alla Regione Basilicata, agli Ordini degli avvocati della Regione Basilicata ed alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Matera.
4. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Nel caso di spedizione postale farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall'ufficio di spedizione accettante. Qualora la domanda venga inoltrata tramite PEC, farà fede la data e l'orario di ricezione, da parte del Tribunale, indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del

presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

6. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini”.

7. Gli ammessi saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra il TAR e il tirocinante (di cui allo schema-tipo di accordo allegato alla delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 9, del presente bando.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del presente ufficio giudiziario.

3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, con l'indicazione del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

4. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

5. La graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario.

6. Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile contattare il funzionario dott. Domenico Sannino ai seguenti recapiti:

- email: d.sannino@giustizia-amministrativa.it;

- tel. 0971 414231 (ore 09.00/12.00 dal lunedì al venerdì).

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il TAR Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere

a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

3. Tali dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nei procedimenti per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

6. Il Regolamento 2016/679 (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

7. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

8. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Potenza, 30 settembre 2019

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

DONADONO FABIO

30.09.2019

06:46:59 UTC



Al Sig. Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale
della Basilicata
Via Rosica, 89
85100 Potenza

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO PER N. 2 (DUE)
TIROCINI FORMATIVI

Il/La sottoscritto/a _____,

c.f. _____,

visto il bando per tirocini formativi pubblicato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla formazione teorico-pratica prevista dal suddetto bando presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi dell'art. 73 decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, e s.m.i..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere nato a _____ il _____

2. di essere residente in _____ via _____ n. _____

3. di essere laureato/a in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in particolare di aver conseguito la laurea presso l'Università degli studi di

_____ in data _____;

4. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:

- diritto costituzionale _____/30;
- diritto privato _____/30;
- diritto processuale civile _____/30;
- diritto commerciale _____/30;
- diritto penale _____/30;
- diritto processuale penale _____/30;
- diritto del lavoro _____/30;
- diritto amministrativo _____/30;

e, quindi, una media complessiva pari a: _____/30;

3. di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _____/110 (risultante dai voti dalle materie suddette);

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);

5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari;

6. di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ e di avere superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione _____;

7. di essere iscritto/a alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ all'anno di corso _____ e di non avere ancora conseguito il diploma;

8. di essere iscritto/a nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____, in data _____, e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato _____, con studio in _____, via _____, n. _____;

9. di essere abilitato/a al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data _____;

10. di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data _____;

11. di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data _____;

12. di essere iscritto/a al Consiglio dell'Ordine di _____, a far data dal _____;

Si impegna, inoltre:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento del tirocinio.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per tutte le comunicazioni, indica il seguente recapito telefonico: _____

e indirizzo di posta elettronica: _____.

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento
_____ rilasciato da _____ il

_____ .

Data _____

Firma
